

ABLE TECH NEWS

Informazioni, Aggiornamenti, Chiarimenti
e Novità Relative Alla Conservazione Elettronica

NEWSLETTER

Numero 7 del 12/11/2024

Utilizzo della firma digitale per la sottoscrizione dei processi verbali

Domicilio digitale speciale – modalità di elezione, conferma, revoca

Digitalizzazione sistema doganale – obbligo utilizzo nuovi tracciati di export

Il materiale contenuto nella newsletter è protetto da copyright ed è stato prodotto ad esclusivo uso interno del cliente. Ne è pertanto espressamente vietata, senza previa autorizzazione scritta di Able Tech, la distribuzione a terzi, totale o parziale e con ogni mezzo, dei contenuti del presente materiale per scopi che esulano dall'attività commerciale relativa al software.

Able Tech S.r.l.

Via Mantova, 2/G – 25017 Lonato del Garda (BS)

Tel. +39 030 9650688 – Fax +39 030 81931160

PEC: abletech@pec.it - C.F. / P. IVA: 02355260981

Cap. Sociale €. 200.000,00 i.v. - Registro Imprese di Brescia REA 442891

1. Possibilità di utilizzo della firma digitale per la sottoscrizione dei processi verbali

Il **provvedimento 372380** 30 settembre 2024 del direttore dell’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per la sottoscrizione digitale dei processi verbali redatti nell’ambito delle attività di controllo fiscale svolte dall’Amministrazione finanziaria.

Il documento mette in atto quanto stabilito dal nuovo articolo 38-*bis* del Dpr n. 600/1973, che, al comma 2, nel prevedere che i verbalizzanti possono firmare digitalmente i processi verbali, rinvia a uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione della relativa disciplina.

È prevista anche l’ipotesi di una firma “mista” (analogica e digitale) nel caso in cui il contribuente, o il suo delegato, non sia dotato o rifiuti la firma digitale.

2. Domicilio digitale speciale – modalità di elezione, conferma, revoca

Con il **provvedimento 379565** del 7 ottobre 2024 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state definite le modalità di comunicazione, variazione e revoca dei dati relativi al domicilio digitale speciale, ed inoltre di conferma o revoca dell’indirizzo PEC, nel caso sia stato già comunicato per la notifica degli atti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Il domicilio digitale speciale è un indirizzo elettronico di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di “recapito certificato qualificato”, conforme al regolamento EIDAS, dove ricevere le notifiche di atti, avvisi, provvedimenti e comunicazioni dell’Agenzia e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (anche quelli per i quali la legge non prescrive la notifica).

È dichiarato dal contribuente mediante una specifica funzionalità disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia. Il giorno esatto di attivazione sarà segnalato con una comunicazione pubblicata sullo stesso portale.

Il provvedimento precisa che possono eleggere il domicilio digitale speciale esclusivamente le persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, mentre non possono eleggerlo i soggetti i cui indirizzi PEC devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicilia digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) di cui all’articolo 6-*bis* del CAD.

3. Digitalizzazione sistema doganale – obbligo utilizzo nuovi tracciati di export

Con **nota 622909 del 8 ottobre** l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato che, a partire dal 2 dicembre 2024, i nuovi modelli dichiarativi (tracciati B1-B4 per l’export e D1-D2 per il transito), connesse alle fasi funzionali del sistema unionale AES-P1 diventeranno le uniche valide.

LADM ha confermato che il precedente tracciato “ET” così come le vecchie procedure manuali o parzialmente automatizzate saranno utilizzabili solo fino al 1° dicembre 2024.

Ricordiamo che con la smaterializzazione delle bolle doganali, le aziende che effettuano operazioni di import/export dovranno accedere al Cassetto Doganale online (simile al cassetto fiscale dell’agenzia delle entrate) sul Portale Unico Dogane e Monopoli per acquisire i prospetti relativi ad ogni operazione, registrarli ai fini IVA e conservarli digitalmente in vista di possibili controlli.

Anche i nuovi tracciati XML, che vengono trasmessi all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli previa firma digitale, nel momento in cui saranno resi disponibili da ADM, dovranno essere conservati a norma, in conformità con le disposizioni del DMEF del 17 giugno 2014 e delle Linee Guida AgID di cui all’art. 44, comma 1-bis, del CAD.

Come per tutti i documenti a rilevanza fiscale, anche le dichiarazioni doganali devono essere **conservate entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.**

Come sempre, siamo a disposizione di coloro che necessitano di chiarimenti.